

Avv. Giovanni Calabro

73100 Lecce – Via C.A. Mannarino 11/a

Tel. 0832.315830 – fax 0832.575024

pec: avv.gioannicalabro@pec.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

in ottemperanza al decreto presidenziale n. 09748/2022 del 6.12.2022

reso dal Presidente della Sezione Quarta del TAR Roma

nel giudizio n. 11701/2022 r.g.

Con Decreto n. 09748/202, pubblicato il 6 dicembre 2022, il Presidente della Sezione Quarta del TAR Lazio, sede di Roma, ha autorizzato la notifica a mezzo di pubblici proclami - con la modalità (pubblicazione del relativo avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione Pubblica) e nel rispetto dei termini ivi indicati - del ricorso iscritto al n. 11701/2022 di r.g., per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati (ovvero di tutti i soggetti la cui collocazione nella graduatoria di cui si dirà potrebbe esser pregiudicata dall'eventuale accoglimento dell'impugnativa promossa e conseguente riconoscimento del punteggio reclamato dal ricorrente): integrazione del contraddittorio precedentemente disposta con Ordinanza n. 14575/2022 del 10 novembre 2022, resa dal Collegio giudicante nell'ambito del medesimo giudizio.

Il ricorso in questione è il ricorso presentato dal sig. Federico Favasuli avverso la Graduatoria vincitori ed idonei (Profilo Data entry Reggio Calabria, Area Seconda, Fascia Economica F1 Codice DATA_RC 82 unità) del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*” (indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/04/2022), nonché avverso gli ulteriori atti dappresso specificati.

Di seguito, e più nel dettaglio, le indicazioni, i dati, gli elementi ed i riferimenti utili ai fini per cui è avviso:

(I) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione IV – ricorso iscritto al n. 11701/2022 r.g..

(II) PARTE RICORRENTE:

Sig. Federico Favasuli, c.f.: FVSFRC95S04D976Y, nato a Locri (RC) il 4 novembre 1995 e residente in Caraffa del Bianco (RC), in Via Nazario Sauro n. 2, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Calabro, c.f.: CLBGNN75R21E506P, del Foro di Lecce, con domicilio digitale eletto presso indirizzo pec di quest'ultimo, avv.giovnicalabro@pec.it, risultante da ReGIndE.

(III) AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

Ministero della Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica; Commissione interministeriale RIPAM; Formez P.A. - tutti in persona dei rispettivi l.r.p.t. e tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

(IV) SOGGETTI CUI IL RICORSO È STATO ORIGINARIAMENTE NOTIFICATO, NEL RISPETTO DELL'ART. 42, COMMA 2, C.P.A.:

Vincenzo Vitale (vincenzo.vitale@avvocatilocri.legalmail.it) e Vincenzo Giuseppe Puliatti (vincenzo.puliatti@pec.it).

(V) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- Graduatoria vincitori ed idonei (Profilo Data entry Reggio Calabria, Area Seconda, Fascia Economica F1 Codice DATA_RC 82 unità) del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*” (indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/04/2022), approvata e pubblicata sul sito dedicato il 23 settembre 2022;
- atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio;
- prova scritta somministrata al ricorrente (con specifico riferimento al quesito n. 22);
- atti e/o verbali di valutazione di detta prova scritta, nelle parti in cui ledono le posizioni giuridiche soggettive del ricorrente;
- verbali con cui si è provveduto alla validazione dei quesiti a risposta multipla della prova scritta somministrata, nella parte di interesse;
- verbali/ atti con cui è stata giudicata errata la risposta data dal ricorrente al quesito 22;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.

Il ricorso è stato altresì proposto per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio pari a 24,25 e dunque un miglior

posizionamento nella graduatoria di riferimento; con conseguente condanna della resistente all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese

(VI) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

Il ricorrente, regolarmente ammesso a partecipare al concorso pubblico indicato in precedenza, per il Profilo Data entry Reggio Calabria, Area Seconda, Fascia Economica F1 (Codice DATA_RC 82 unità), dopo aver sostenuto la prevista prova scritta - consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla (con la previsione di “0,75” punti per ogni risposta esatta, “0” punti per ogni mancata risposta, e “- 0,375” punti per ogni risposta errata) – riportava, per tale prova, un punteggio pari a **22,125**, che gli consentiva di conseguire un punteggio complessivo (sommato, dunque, al punteggio, pari a “1”, per i titoli dichiarati) di punti **23,125**, per effetto del quale egli risultava inserito in graduatoria, tra gli idonei, al 107° posto.

Verificati i risultati della predetta prova scritta, e ritenuto che il punteggio riportato scontasse l’erronea valutazione della risposta data al quesito n. 22 (“*Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?*”), il sig. Favasuli presentava rituale e tempestivo ricorso innanzi al TAR Roma, al fine di ottenere, previo annullamento (nei limiti di interesse) degli atti impugnati, il riconoscimento del corretto punteggio [che avrebbe dovuto essere, e dovrebbe essere, complessivamente pari a **24,25** (siccome rinveniente dalla giusta e spettantegli attribuzione di + 0,75 alla risposta in questione, in luogo della decurtazione, illegittimamente applicata, di – 0,375)], onde poter conseguire il miglior posizionamento nella graduatoria degli idonei, anche in vista del possibile, probabile, scorrimento della graduatoria stessa.

Il ricorso veniva proposto per far valere i seguenti vizi di illegittimità e veniva supportato dalle seguenti argomentazioni in punto di diritto:

Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà – Violazione della par condicio tra candidati-concorrenti – eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza.

Al quesito (n. 22) “*Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?*”, il sig. Favasuli aveva dato la risposta “*cinque*”, reputata errata dalla commissione, ad avviso della quale la risposta corretta avrebbe dovuto esser “*quattro*”.

Tuttavia - come pure riconosciuto dallo stesso TAR Roma, con sentenza n. 12043/2022 del 21 settembre u.s. (intervenuta in una vicenda perfettamente analoga) – “*la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro – come ritenuto*

corretto dalla commissione – è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell'art. 138 sia stato espunto il riferimento alla "iniziativa" (quest'ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall'art. 71). Ma l'interpretazione più lineare dell'eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell'iniziativa all'ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l'iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo).

A ciò va aggiunto che la risposta ritenuta esatta dalla commissione ("quattro") tale non è per ragioni anche strettamente testuali.

A parte l'obbligo di ricomprendere l'iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: "due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi", distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l'indizione (eventuale) del referendum ("quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali"; mentre – specifica l'ultimo comma – "non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti"); la promulgazione; la pubblicazione.>>

Peraltro, poi, tra i quesiti somministrati al ricorrente figurava anche il quesito n. 11, così formulato: <<Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologico; la terza fase è quella definita: 1° istruttoria; 2° integrativa dell'efficacia; 3° costitutiva>>.

Sicché, se tale quesito indicava in quattro le fasi del procedimento di approvazione della legge stabilite negli artt. 71 e 73 Cost., quelle del processo di revisione costituzionale non potevano (e non possono) che essere cinque, dato che alle ordinarie si aggiunge la fase della nuova, successiva approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima.

Tale circostanza, evidentemente, oltre a rilevare di per sé come ulteriore prova della correttezza della risposta offerta dal ricorrente al quesito n. 22, valeva (e vale) altresì a far emergere il carattere (comunque) quantomeno fuorviante e disorientante del rapporto esistente tra le due domande e le relative possibili risposte, nonché la conseguente ambivalenza o la soggettiva interpretabilità delle risposte afferenti al quesito n. 22.

Pertanto, (anche solo) per tale motivo la risposta fornita dal ricorrente (i.e.: il processo

di revisione costituzionale consta di cinque fasi), comunque, non avrebbe potuto, non potrebbe, e non può esser considerata errata o meno corretta di quella indicata come l'unica esatta dalla commissione.

Del resto, per giurisprudenza costante: *“Nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rivelano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla”* (TAR Napoli, sez. V, 19 luglio 2021, n.5005TAR; Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5051; TAR Roma, Sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986).

Per tali motivi, si è dunque chiesto al TAR l’accoglimento del ricorso, previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze di giudizio, ed anche per la sola fase cautelare.

(VII) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Alla luce dei provvedimenti impugnati e delle motivazioni del ricorso appena sintetizzate, nonché in considerazione di quanto riportato nell’Ordinanza del TAR Roma, Sez. III, n. 14575/2022 sopra citata, i controinteressati nel giudizio in questione sono quei soggetti la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell’eventuale accoglimento dell’impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dal ricorrente stesso reclamato; ossia, più specificatamente (stando a quanto risulta dalla graduatoria pubblicata il 23 settembre 2022), i concorrenti che risultano collocati in graduatoria con il punteggio da 24,25 a 23,25, e cioè:

- (91) NICOLE DEMETRIO 07/04/1994 – punteggio 24,25
- (92) PULIATTI VINCENZO GIUSEPPE 28/04/1974 – punteggio 24, 25
- (93) BORRUTO SALVATORE 04/08/1985 – punteggio 24
- (94) VITALE VINCENZO 20/06/1975 – punteggio 23,875
- (95) FORTUGNO DOMENICA 07/10/2002 – punteggio 23,875
- (96) ALVARO CARMINE 09/03/1991 – punteggio 23,875
- (97) VICARI MARIACHIARA 09/06/1991 – punteggio 23,75
- (98) CALARESE FLORA 21/09/1989 – punteggio 23,75
- (99) MINNITI TIZIANA 01/02/1984 – punteggio 23,625
- (101) MAZZA DANIELA 26/06/1982 – punteggio 23,5
- (102) CALLEA DOMENICO 10/02/2000 – punteggio 23,375
- (103) SCAPPATURA PASQUALE 10/02/1992 – punteggio 23,25
- (104) ADAVASTRO MARIA ANNUNZIATA 16/06/1992 - punteggio 23,25
- (105) BOLOGNINO VISCIGLIA MASSIMILIANO 11/10/1989 - punteggio 23,25
- (106) VIOLANTE OTTAVIO 08/01/1985 - punteggio 23,25

ovvero coloro i quali, per effetto di interventi in autotutela o per effetto di ricorsi e provvedimenti giurisdizionali, o per qualsiasi altro motivo, si trovano collocati in graduatoria, anche con riserva o a seguito di modifica, con riserva o meno, della stessa graduatoria pubblicata in data 23/09/2022 (e che qui di seguito, appunto ai fini dell'individuazione di tutti i possibili controinteressati, si riproduce in copia), tra la posizione (107) del sig. Favasuli Federico e quella di chi ha finito con il riportare un punteggio pari a 24,25; e comunque coloro i quali, inseriti nella graduatoria in questione, ritengano che la loro posizione possa esser pregiudicata dall'eventuale esito favorevole del ricorso in oggetto.

Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità									
POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO TITOLI	PREFERENZA	RISERVA	STATO
1	Tripodi	Alessia	09/07/1999	36,375	24,375	12	Si		VINCITORE
2	Morabito	Roberta	06/11/1997	35,25	23,25	12			VINCITORE
3	SCONTI	TIZIANA	14/06/1986	35,25	23,25	12			VINCITORE
4	Richichi	Vittoria	20/04/2002	33,75	21,75	12			VINCITORE
5	Tarzia	Enrico	07/12/1986	33,375	27,375	6			VINCITORE
6	MODAFFERI	GIANLUCA	12/08/2002	33	21	12			VINCITORE
7	TAVELLA	MARIANGELA	25/08/1989	31,875	25,875	6	Si		VINCITORE
8	GATTUSO	SAMUELE LORENZO	05/03/2002	31,75	21,75	10			VINCITORE
9	ROGOLINO	GREGORIO	01/07/1997	30,75	27,75	3			VINCITORE
10	Cannatà	Maria Chiara	15/12/1987	30,375	24,375	6	Si		VINCITORE
11	pulvirenti	nadia	21/10/1992	30,375	24,375	6			VINCITORE
12	SICLARI	FRANCESCA	12/11/1994	30	24	6			VINCITORE
13	POLETTI	ANTONIO CLAUDIO BENITO	23/01/1988	29,875	25,875	4			VINCITORE
14	rapisarda	claudia	22/12/1995	29,625	23,625	6			VINCITORE
15	Nicolò	Agostino	15/02/1990	29,625	23,625	6			VINCITORE
16	Zanghi	Francesco	11/11/1989	29,625	23,625	6			VINCITORE
17	Alecci	Simone	15/06/1998	29,5	24	5,5			VINCITORE
18	Fiorentini	Giuseppe	15/10/1980	29,375	24,375	5			VINCITORE
19	Taverna	Jessica	10/06/1990	29,25	23,25	6	Si		VINCITORE
20	Minniti	Antonio Diego	06/12/1986	29,25	23,25	6			VINCITORE
21	Romeo	Carmela elena	18/08/1974	29,25	23,25	6			VINCITORE
22	Romeo	Carmen Consuelo	14/09/1991	29	24	5	Si		VINCITORE
23	Pinnizzotto	Tiziana	05/12/1980	28,875	26,625	2,25			VINCITORE
24	Morabito	Salvatore	14/09/1972	28,75	27,75	1	Si		VINCITORE
25	CASCIANO	CARMELA ROSARIA	25/05/1973	28,5	22,5	6	Si		VINCITORE
26	Musolino	Demetrio	10/10/1998	28,5	22,5	6			VINCITORE
27	Nocera	Daniilo	12/06/1998	28,5	21	7,5			VINCITORE
28	Giacobbe	Raffaele	31/03/1988	28,5	25,5	3			VINCITORE
29	STRATI	VALERIA	14/08/1985	28,5	22,5	6			VINCITORE
30	PANSERA	BRUNO	06/06/1991	28,25	27,75	0,5			VINCITORE
31	LOFARO	RITA	30/08/1977	28,125	22,125	6	Si		VINCITORE
32	QUATTRONE	CRISTINA	25/03/1991	28,125	22,125	6	Si		VINCITORE
33	MANICA	FEDERICA	18/05/1993	28,125	22,125	6			VINCITORE
34	Quattrone	Orsola Alessandra	24/03/1990	28,125	22,125	6			VINCITORE

(segue a pag. successiva)

Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità									
POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO TITOLI	PREFERENZA	RISERVA	STATO
35	TEDESCO	SERAFINA	30/01/1976	28,125	22,125	6			VINCITORE
36	STELITANO	MICHELA	05/03/1975	28,125	22,125	6			VINCITORE
37	Miceli	francesca	19/02/1976	27,875	22,875	5			VINCITORE
38	STRATI	ILARIA	13/10/1988	27,75	21,75	6			VINCITORE
39	PICERNO	VALERIA	01/08/1982	27,75	21,75	6			VINCITORE
40	Zampella Sainato	Alessandro	01/08/1987	27,5	24	3,5			VINCITORE
41	Sottile	Pasquale	13/09/1986	27,5	24	3,5			VINCITORE
42	Boccuti	Eleonora	14/06/1993	27,375	24,375	3			VINCITORE
43	Romeo	Giuseppe	14/06/1989	27,375	21,375	6			VINCITORE
44	SITIBONDO	DAVIDE	20/10/1994	27,25	24	3,25			VINCITORE
45	Zema	Daniele Andrea	13/07/1984	27,25	27	0,25			VINCITORE
46	Pellicanò	Antonino Ernesto	08/09/1982	27,25	25,5	1,75			VINCITORE
47	Zurzolo	Gianluca	16/12/1980	27,25	23,25	4			VINCITORE
48	Polimeni	Marco	27/02/1999	27,125	23,625	3,5			VINCITORE
49	Luvarà	Giuseppe	28/08/1995	27,125	22,125	5			VINCITORE
50	nicolò	vincenzo	14/07/1999	27	22,5	4,5			VINCITORE
51	Tedesco	Cristel	13/06/1989	27	23,25	3,75			VINCITORE
52	Sorrenti	Andrea	14/04/1989	27	24	3			VINCITORE
53	Ruffa	Antonio	15/01/1982	27	25,5	1,5			VINCITORE
54	Cugliandro	Angela	09/08/1995	26,875	22,125	4,75	Si		VINCITORE
55	MORABITO	PASQUALE	06/12/1978	26,875	24,375	2,5			VINCITORE
56	PROCOPIO	GIOVANNA	16/04/1977	26,75	24,75	2	Si		VINCITORE
57	belfiore	rosalia	20/07/1979	26,625	22,875	3,75			VINCITORE
58	Pantano	Teodoro	16/07/1989	26,375	25,125	1,25			VINCITORE
59	Belsito	Tommaso	22/05/1986	26,375	22,875	3,5			VINCITORE
60	VENTURA	Monica	10/09/1976	26,375	22,875	3,5			VINCITORE
61	Suraci	Pierfrancesco	16/04/1980	26,25	24,75	1,5			VINCITORE
62	FRANCO	MASSIMILIANO	08/01/1983	26,125	22,125	4			VINCITORE
63	ROMANO	GISELLA	10/06/1975	26,125	22,125	4			VINCITORE
64	Papalia	Giada	07/05/1994	26	22,5	3,5	Si		VINCITORE
65	STILO	GIUSEPPE	05/09/1977	26	22,5	3,5	Si		VINCITORE
66	ROMEO	BARBARA	28/05/1980	26	22,5	3,5			VINCITORE
67	Fulco	Ilaria	20/03/1998	25,5	22,5	3			VINCITORE
68	PENSABENE	CATERINA	27/02/1974	25,5	21	4,5			VINCITORE

Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità									
POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO TITOLI	PREFERENZA	RISERVA	STATO
69	MORTARA	MARIO	16/04/1971	25,5	23,25	2,25			VINCITORE
70	TRICHILO	SILVIA	25/09/1995	25,375	22,125	3,25			VINCITORE
71	MISERICORDIA	VANESSA	17/06/1991	25,375	23,625	1,75			VINCITORE
72	Rizzi	Danilo	08/05/1966	25,375	25,125	0,25			VINCITORE
73	NICOLO'	FRANCESCO ALESSANDRO	03/03/1999	25,25	23,25	2			VINCITORE
74	CIANO ALBANESE	MARCO	26/11/1988	25,125	23,625	1,5			VINCITORE
75	SILVESTRO	SALVATORE	26/12/1974	25	22,5	2,5	Si		VINCITORE
76	Maltese	Antonio	31/07/1989	25	21,75	3,25			VINCITORE
77	albanese	nadia	29/11/1978	25	23,25	1,75			VINCITORE
78	Valle	Daniela	13/09/1974	25	22,5	2,5			VINCITORE
83	Foti	Antonino	25/06/1992	24,75	23,25	1,5	Si	Si	VINCITORE
100	Ruggiero	Angelica	05/09/1977	23,5	21	2,5	Si	Si	VINCITORE
120	Cotugno	Andrea	15/04/1983	22,25	21,75	0,5		Si	VINCITORE
122	D'Amico	Fortunato	13/10/1986	22,125	21,375	0,75	Si	Si	VINCITORE
79	Casciano	Antonio Salvatore	19/07/1977	24,875	22,875	2	Si		IDONEO
80	Chilà	Paolo	10/08/1999	24,875	21,375	3,5			IDONEO
81	Marcianó	Gaetano	21/12/1998	24,875	21,375	3,5			IDONEO
82	Ficara	Massimo	16/03/1988	24,875	23,625	1,25			IDONEO
84	Tripodi	Sandro	16/09/1991	24,75	23,25	1,5			IDONEO
85	FEMIA	GABRIELE	02/05/1984	24,625	22,875	1,75			IDONEO
86	LAROSA	NICOLA	21/11/1979	24,5	21	3,5	Si		IDONEO
87	MORELLO	ARIANNA	20/12/1997	24,5	21	3,5			IDONEO
88	CLEMENO	GERARDO	31/10/1978	24,5	21	3,5			IDONEO
89	FALCO	SIMONA	16/06/1998	24,375	21,375	3			IDONEO
90	Pezzimenti	Francesco Antonio	13/02/1979	24,375	21,375	3			IDONEO
91	NICOLE	DEMETRIO	07/04/1994	24,25	22,5	1,75			IDONEO
92	Puliatti	Vincenzo Giuseppe	28/04/1974	24,25	23,25	1			IDONEO
93	BORRUTO	SALVATORE	04/08/1985	24	22,5	1,5			IDONEO
94	VITALE	VINCENZO	20/06/1975	23,875	23,625	0,25	Si		IDONEO
95	FORTUGNO	DOMENICA	07/10/2002	23,875	21,375	2,5			IDONEO
96	alvaro	carmine	09/03/1991	23,875	22,125	1,75			IDONEO
97	VICARI	MARIACHIARA	09/06/1991	23,75	21	2,75	Si		IDONEO
98	Calarese	Flora	21/09/1989	23,75	23,25	0,5			IDONEO
99	MINNITI	TIZIANA	01/02/1984	23,625	22,125	1,5	Si		IDONEO

Segue ancora:

Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità									
POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO TITOLI	PREFERENZA	RISERVA	STATO
101	Mazza	Daniela	26/06/1982	23,5	21,75	1,75			IDONEO
102	CALLEA	DOMENICO	10/02/2000	23,375	21,375	2			IDONEO
103	Scappatura	Pasquale	03/10/1992	23,25	22,5	0,75			IDONEO
104	Adavastro	Maria Annunziata	16/06/1992	23,25	21,75	1,5			IDONEO
105	Bolognino Visciglia	Massimiliano	11/10/1989	23,25	21,75	1,5			IDONEO
106	violante	ottavio	08/01/1985	23,25	21,75	1,5			IDONEO
107	Favasuli	Federico	04/11/1995	23,125	22,125	1			IDONEO
108	Galizia	Salvatore	07/09/1991	23,125	21,375	1,75			IDONEO
109	Mannuzza	Donatella	15/01/1991	23,125	21,375	1,75			IDONEO
110	Nostro	Marco	07/06/1999	23	21	2			IDONEO
111	COSTARELLA	ALESSIA	28/07/1993	23	21	2			IDONEO
112	Zaffino	Anna Rosaria	09/05/1984	22,875	21,375	1,5			IDONEO
113	MUSCO	ANNAMARIA ELVIRA	02/06/1971	22,75	21,75	1	Si		IDONEO
114	Larizza	Ferdinando	30/01/1991	22,75	21,75	1			IDONEO
115	Tripodi	Giuseppe	26/07/1980	22,75	21,75	1			IDONEO
116	Mondello	Marta Nunziata	01/03/1989	22,625	22,125	0,5			IDONEO
117	favasuli	antonio	21/05/1987	22,625	22,125	0,5			IDONEO
118	Varapodio	Chiara	12/11/1997	22,5	21	1,5			IDONEO
119	Longo	Cristian	18/09/2000	22,375	21,375	1			IDONEO
121	Mancuso	Angelo	05/09/1980	22,25	21	1,25			IDONEO
123	Nappa	Maria Grazia	10/08/1987	21,5	21	0,5			IDONEO
124	SCORDO	FRANCESCO	31/03/1983	21,5	21	0,5			IDONEO
125	Barbera	Gianfranco	20/05/1981	21,5	21	0,5			IDONEO
126	FRANCONE	ANTONIO	15/03/1979	21,25	21	0,25			IDONEO
127	gatto	orlando	12/02/1964	21,25	21	0,25			IDONEO

Si informa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, ovvero attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (11701/2022) nella sottosezione "ricorsi" all'interno della sezione "TAR Lazio - Roma", accessibile dalla sezione "TAR".

Si ribadisce che il decreto con cui è stata autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami è il Decreto Presidenziale n. 09748/2022 reg. prov. pres., reso dal Presidente della Sezione Quarta del TAR Roma, nel giudizio r.g. n. 11701/2022, e pubblicato il 6/12/2022.

Si fa presente che il Collegio giudicante, con Ordinanza n. 14575/2022, resa incidentalmente nel giudizio predetto, ha fissato, per il prosieguo della trattazione della controversia ai fini cautelari, la **Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2023** (udienza poi confermata dal su indicato Decreto Presidenziale n. 09748/2022).

Di seguito si trascrive il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio:

<< ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA - RICORSO

*Per: **Federico Favasuli** (c.f.: FVSFRC95S04D976Y), nato a Locri (RC) il 4 novembre 1995 e residente in Caraffa del Bianco (RC), in Via Nazario Sauro n. 2, rappresentato e difeso, come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'avv.*

Giovanni Calabro (c.f.: CLBGNN75R21E506P), con domicilio digitale eletto presso indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo (avv.gioannicalabro@pec.it), risultante da ReGIndE.

[Ai sensi dell'art. 136 c.p.a., l'avv. Giovanni Calabro dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al numero di fax 0832-575024 o all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato]

- ricorrente-

Contro:

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica, quale l.r.p.t.,

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del l.r.p.t.;

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.;

- **Commissione interministeriale RIPAM**, in persona del l.r.p.t.,

- **Formez P.A.**, in persona del l.r.p.t.;

tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti di:

- **Puliatti Vincenzo Giuseppe** (pec: vincenzo.puliatti@pec.it)

- **Vincenzo Vitale** (pec: vincenzo.vitale@avvocatilocri.legalmail.it)

- controinteressati -

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ OPPORTUNE,

E NEI LIMITI DELL'INTERESSE DEL RICORRENTE:

- della Graduatoria vincitori ed idonei (Profilo Data entry Reggio Calabria, Area Seconda, Fascia Economica F1 Codice DATA_RC 82 unità) del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" (indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/04/2022), approvata e pubblicata sul sito dedicato il 23 settembre 2022.

- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio;

- della prova scritta somministrata al ricorrente (con specifico riferimento al quesito n. 22);

- degli atti e/o dei verbali di valutazione di detta prova scritta, nelle parti in cui ledono le posizioni giuridiche soggettive del ricorrente;

- dei verbali (di estremi sconosciuti) con cui si è provveduto alla validazione dei quesiti a risposta multipla della prova scritta somministrata, nella parte di interesse;
- dei verbali e degli atti con cui è stata giudicata errata la risposta data dal ricorrente al quesito 22;
- nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO:

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio pari a 24,25 e dunque un miglior posizionamento nella graduatoria di riferimento.

Con conseguente condanna della resistente all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.

In fatto

1. Il ricorrente ha regolarmente partecipato al concorso pubblico indicato in epigrafe, svoltosi su base distrettuale, presentando domanda per il Codice DATA RC -Distretto delle Corte d'Appello di Reggio Calabria (profilo di operatore data entry, area seconda, fascia economica F1).

2. Sostenuta la prevista prova scritta – consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da svolgere nell'arco di sessanta minuti (con la previsione di “0,75” punti per ogni risposta esatta, “0” punti per ogni mancata risposta e “- 0,375” punti per ogni risposta errata) -, il ricorrente ha riportato un punteggio pari a **22,125** (cfr. esito pubblicato il 21 luglio 2022).

3. La consultazione nel dettaglio dei risultati di tale prova, avvenuta tramite accesso on-line con le proprie credenziali, ha tuttavia consentito al ricorrente di verificare come sia stata erroneamente considerata non corretta la risposta al quesito n. 22, quando la stessa - per quanto si dirà - doveva e deve, invece, ritenersi esatta (e/o certamente più corretta rispetto a quella individuata come esatta dalla Commissione).

4. Pubblicata la “graduatoria dei vincitori e degli idonei” per il profilo di riferimento, il ricorrente è dunque risultato, tra gli idonei, al 107° posto (a fronte di 82 posti disponibili), con un punteggio complessivo - dato dalla somma del punteggio conseguito per il titoli dichiarati (“1”) e quello riportato nella prova scritta (“22,125”) - pari a 23,125, in luogo del punteggio di **24,25** cui avrebbe avuto diritto se non fosse stata illegittimamente applicata la decurtazione di -0,375 alla risposta data al quesito n. 22 e fosse stato correttamente attribuito, alla medesima risposta, il punteggio di + 0,75.

Da qui, l'interesse al presente ricorso, ovvero l'interesse a far valere l'illegittimità dell'operato della commissione e l'illegittimità della valutazione data alla risposta fornita dal

ricorrente al quesito n. 22, al fine di poter conseguire quantomeno il miglior posizionamento nella graduatoria degli idonei, anche in vista del possibile, probabile, scorrimento della graduatoria stessa.

Diritto

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CANDIDATI-CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E RAGIONEVOLEZZA,

Il quesito n. 22 somministrato al ricorrente risultava così formulato:

<<Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?

1° Tre; 2° Cinque; 3° Quattro>>

Il ricorrente ha dato risposta “cinque”, reputata errata dalla commissione, ad avviso della quale la risposta corretta sarebbe “quattro”.

Tuttavia - come di recente considerato ed affermato proprio da codesto Ecc.mo TAR con sentenza n. 12043/2022 del 21 settembre u.s. (intervenuta in una vicenda perfettamente analoga alla presente), che qui si riprende testualmente -:

<<Esaminando l’evoluzione dell’art. 138 della Costituzione, oggetto del quesito n. 11, ci si avvede che:

- a) il 16 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo (su proposta on. Perassi) stilando il seguente testo:

“L’iniziativa delle revisioni costituzionali appartiene al Governo ed alle Camere.

Le revisioni costituzionali devono essere adottate da ciascuna delle Camere in due letture con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

Una legge di revisione costituzionale, salvo che sia stata adottata in seconda lettura da ciascuna delle due Camere con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, è sottoposta al referendum popolare se ne è fatta domanda entro tre mesi da un quinto dei membri di una Camera o da 500 mila cittadini aventi diritto di voto”;

b) il testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione (art. 130 del progetto) fu, poi, il seguente:

“La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere.

La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.

Non si fa luogo a referendum, se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri”;

c) il 3 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approvò il seguente articolo:

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna Camera in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi, ed approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nel voto finale in seconda lettura.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

Non si fa luogo a referendum se la legge di revisione costituzionale è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri”;

d) seguì il testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 (art. 138), dopo il quale si pervenne al testo definitivo dell'art. 138:

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

Ora, nella memoria difensiva l'Amministrazione ha eccepito che quattro sarebbero le fasi sia del procedimento legislativo ordinario, sia del procedimento di revisione costituzionale, avendo fatto richiamo alle medesime disposizioni (artt. 71 – 74).

Una prospettazione da ritenere erronea e fuorviante e che, non ultimo, non tiene conto del carattere “aggravato” del procedimento di revisione costituzionale.

Invero, la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro – come ritenuto corretto dalla commissione – è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell’art. 138 sia stato espunto il riferimento alla “iniziativa” (quest’ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall’art. 71).

Ma l’interpretazione più lineare dell’eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell’iniziativa all’ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l’iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo).

A ciò va aggiunto che la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali.

A parte l’obbligo di ricomprendere l’iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all’art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l’indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l’ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione.>>

Ne deriva che la risposta esatta al quesito in commento non è certo quella indicata dalla Commissione, bensì proprio quella fornita dal ricorrente.

Conseguentemente, dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta.

Vi è da aggiungere, inoltre, che tra i quesiti somministrati al ricorrente figurava anche il quesito n. 11, così formulato: <<Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologico; la terza fase è quella definita:

1° istruttoria;

2° integrativa dell’efficacia;

3° costitutiva>>.

Pertanto, se tale quesito indicava in quattro le fasi del procedimento di approvazione della legge stabilite negli artt. 71 – 73 Cost. quelle del processo di revisione costituzionale non

possono che essere cinque, dato che alle ordinarie si aggiunge la fase della nuova, successiva approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima.

La circostanza appena dedotta, peraltro, oltre a rilevare di per sé come ulteriore prova della correttezza della risposta offerta dal ricorrente al quesito n. 22, varrebbe altresì a far emergere - nella denegata ipotesi in cui dovesse ammettersi l'astratta plausibilità della tesi attribuibile alla commissione circa la risposta da ritenere corretta sempre in ordine al quesito n.22 – il carattere (allora) decisamente fuorviante e disorientante del rapporto esistente tra le due domande e le relative possibili risposte, tanto quanto la conseguente ambivalenza o la soggettiva interpretabilità delle risposte afferenti al quesito n. 22.

Sicché, (anche solo) per tale motivo la risposta fornita dal ricorrente (i.e.: il processo di revisione costituzionale consta di cinque fasi), comunque, non potrebbe e non può esser considerata errata o meno corretta di quella indicata come l'unica esatta dalla commissione o dal sistema di correzione.

Del resto, per giurisprudenza costante: “Nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rivelano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla” (TAR Napoli, sez. V, 19 luglio 2021, n.5005TAR; Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5051; TAR Roma, Sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986).

O ancora: <<In relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. tra le tante per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Pertanto, si insiste nel chiedere che venga annullato in parte qua l'atto di assegnazione (recte: decurtazione) del punteggio (" - 0,375") per la domanda n. 22 della prova scritta del ricorrente, con il contestuale riconoscimento del punteggio previsto per la risposta esatta (pari a 0,75), e/o che comunque l'incidenza negativa svolta dal quesito in oggetto venga neutralizzata.

*** **

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, si rinvia alle argomentazioni contenute nei motivi sopra riportati.

Per quanto riguarda il periculum in mora si fa presente che il ricorrente, sulla base di quanto sopra affermato sia in punto di fatto che di diritto, rischia ingiustamente di subire, durante il periodo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella concreta impossibilità di vedersi riconosciuta per tempo l'attribuzione del punteggio invero spettantegli, con conseguente, sensibile, miglioramento della posizione in graduatoria, con tutto ciò che ne deriverebbe.

Il ricorrente chiede dunque – salva ogni ulteriore o diversa misura cautelare che codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere più congrua ed opportuna - la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, e comunque, di ottenere un riesame della propria posizione ed il suo miglior posizionamento in graduatoria, quand'anche con riserva.

Sul punto, si evidenzia, peraltro, che nel quadro della doverosa valutazione comparativa degli interessi rilevanti ai fini dell'assentimento della tutela cautelare, controparte resistente non patirebbe alcun concreto nocumento.

*** **

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito:

- accogliere il presente ricorso, previa adozione di idonee misure cautelari ritenute più opportune, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze di giudizio, ed anche per la sola fase cautelare.

Il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo di euro 325,00.

Lecce – Roma, 12/10/2022

Avv. Giovanni Calabro>>

Si allegano:

**- ricorso integrale;
decreto presidenziale n. 09874/2022**

Lecce-Roma, 14/12/2022

Avv. Giovanni Calabro